

Verbale di Assemblea Straordinaria per modifica dello Statuto

L'anno 2021, il giorno 9 del mese di luglio, alle ore 21.30, in via Roma a Pove del Grappa (VI) presso la sala consigliare si è riunita l'Assemblea Straordinaria degli associati dell'Associazione "Club Ornitologico Bassano", con sede legale in Bassano del Grappa (VI) in via Ca'Dolfin n. 132, codice fiscale 91005180244 e P.Iva 02363820248, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Aggiornamento Statuto sociale ai sensi del D.Lgs. 117/17;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della seduta il sig. Paolo Toso, Presidente dell'Associazione, che

- constatato che nella riunione odierna sono presenti in persona n. 29 e in delega n. 8 associati come da elenco allegato;
- verificato l'identità e la legittimità di intervenire dei presenti;
- accertato che tutti i presenti si dichiarano informati sulle questioni oggetto della delibera;

dichiara validamente costituita l'assemblea in seconda convocazione e chiama a fungere da segretario verbalizzante il sig. Massimiliano Levorato, che presente accetta.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che l'organo amministrativo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea degli associati per modificare lo statuto sociale e che tali modifiche rispondono all'esigenza di aggiornare la carta statutaria al Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/17) al fine di potersi iscrivere nel Registro delle Associazioni di Promozione sociale c/o la Regione del Veneto e successivamente al RuntS.

Il Presidente ricorda ai presenti che l'associazione ha la necessità di assumere la forma di APS e di procedere con la suddetta iscrizione.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente. Tra le modifiche si sottolinea l'aggiornamento della denominazione, dell'oggetto sociale.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto palese per alzata di mano, delibera di:

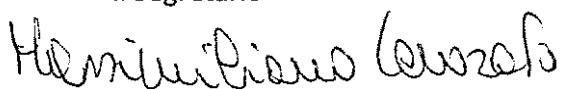
- approvare il nuovo Statuto sociale che prevede la configurazione in forma di APS, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante;
- di incaricare il Presidente di procedere con gli adempimenti necessari per l'iscrizione nel Registro della Promozione sociale della Regione Veneto e/o del Runts – sezione APS - ove fosse già costituito;
- di autorizzare l'organo amministrativo ad apportare allo stesso statuto eventuali modifiche richieste dalla Regione Veneto o dall'ufficio del Runts per procedere con l'iscrizione nei menzionati Registri;
- di far operare le nuove regole sulla composizione dell'organo amministrativo alla scadenza del Consiglio in carica.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto presso l'Agenzia delle Entrate.

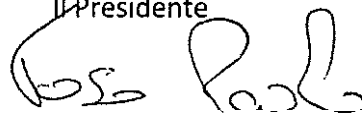
Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22.30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Handwritten signature of the Secretary, appearing to read "Emiliano Geronzi".

Il Presidente

Handwritten signature of the President, appearing to read "G. S. R. 2016".

STATUTO

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

1.1- E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "CLUB ORNITOLOGICO BASSANO Associazione di Promozione Sociale" in breve "CLUB ORNITOLOGICO BASSANO A.P.S.") in forma di associazione non riconosciuta, apartitica e acconfessionale.

1.2- L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

1.3- L'associazione, fondata in data 01/01/1985, ha sede legale presso il presidente pro tempore (Via Ca'Dolfin, 132 Bassano del Grappa) e sede associativa a Fellette di Romano d'Ezzelino (VI) Via Borgo, 3.

1.4- L'Associazione intende operare prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

1.5- L'associazione potrà aprire unità locali, istituire sezioni, uffici di rappresentanza, trasferire la propria sede legale senza che ciò comporti modifica statutaria, ma con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti nei termini di legge.

ART. 2 – DURATA

2.1- L'associazione ha durata illimitata.

ART. 3 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

3.1- L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi – avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari e associati – di attività volte a raggiungere le seguenti finalità:

a) promuovere la cultura ecologica per diffondere la conoscenza, l'esperienza diretta, l'apprezzamento e il rispetto della natura, educare al buon uso delle sue risorse, stimolare l'azione a sua difesa, tutelare la biodiversità;

b) promuovere e divulgare in particolare le scienze ornitologiche, i principi e le tecniche di riproduzione e di allevamento degli uccelli di tutte le specie e le sottospecie con le loro eventuali diversificazioni o forme domestiche (razze, tipi, categorie e varietà).

3.2- Per raggiungere le sue finalità l'associazione aderisce alla Federazione Ornicultori Italiani (F.O.I.), Ente riconosciuto dallo Stato con D.P.R. n. 1166 del 15/12/1949, con sede in Piacenza e potrà promuovere e gestire, a titolo esemplificativo:

1) mostre ed esposizioni ornitologiche, mostre divulgative e mostre scambio, a carattere sportivo ed amatoriale e nel rispetto delle leggi vigenti;

2) convegni e riunioni a carattere culturale, scientifico e tecnico;

3) oasi, riserve, parchi, monumenti naturali e altre aree tutelate da norme, atti e convenzioni regionali, nazionali e internazionali;

4) aree naturali per la conservazione e la valorizzazione della biodiversità e in particolare degli uccelli;

5) gestire centri per il recupero degli uccelli selvatici e domestici, al fine di curarli, riabilitarli e, per quelli selvatici, di rilasciarli in natura;

6) attività di ecologia urbana volte alla conservazione della biodiversità urbana, alla mitigazione delle conseguenze negative dei cambiamenti climatici nonché a favorire la migliore convivenza tra la gente e la natura;

7) attività di sensibilizzazione finalizzata alla protezione degli uccelli, alla conservazione della biodiversità, alla legislazione a favore della natura, alla piena affermazione della legalità ambientale;

8) attività di cultura ecologica ed educazione ambientale, attività di approfondimento culturale di interesse cognitivo ed educativo, attività con le scuole e le università, conferenze, dibattiti, mostre, eventi, concorsi, istituzione di borse di studio, pubblicazioni, produzione di materiali audiovisivi, attività legate alla fotografia naturalistica;

9) attività di ricerca scientifica e di divulgazione, finalizzata alla conoscenza e alla conservazione degli uccelli e della natura nonché attività di assistenza e consulenza a soggetti pubblici e privati negli ambiti di competenza e di interesse dell'associazione;

Flaminio Basso

- 10) azioni di protezione diretta della natura, anche attraverso il monitoraggio, l'incanellamento obbligatorio degli uccelli, i campi di studio e di sorveglianza;
- 11) realizzazione di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente nonché alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- 12) studi e ricerche per un'agricoltura rispettosa della biodiversità e dell'ambiente, attenta alla salute delle persone e socialmente equa;
- 13) attività finalizzata a diffondere la fruizione della natura, il birdwatching, il turismo naturalistico e culturale.
- 3.3- Le attività che l'associazione intende svolgere ricadono in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore alle seguenti lettere:
- d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale svolte dall'associazione.
- 3.4- L'associazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, secondo i criteri ed i limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale. La scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio Direttivo.
- 3.5- L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi previsti.
- 3.6- Per il raggiungimento delle sue finalità e per l'esercizio delle attività sopra indicate l'associazione potrà tra l'altro e in via esemplificativa:
- a) utilizzare personale del Servizio Civile;
- b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni senza scopo di lucro, pubblici o privati, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi ai propri;
- c) erogare premi e borse di studio;
- d) stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili o opportune per il raggiungimento degli scopi associativi;
- e) collaborare con scuole di ogni ordine e grado, con Università ed altri enti simili a carattere educativo, didattico, formativo o scientifico;
- f) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o opportune, ivi comprese la concessione di garanzie reali e personali in favore proprio o di terzi, l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, semplici o modali.

ART. 4 – AMMISSIONE E NUMERO DEI SOCI

- 4.1- L'associazione è costituita da soci ordinari allevatori, da soci ordinari allevatori esordienti. Sono da considerarsi esordienti gli allevatori di età compresa tra i 6 (sei) ed i 18 (diciotto) anni.
- 4.2- I soci ordinari allevatori ed i soci ordinari allevatori esordienti devono essere muniti di tessera federale ed essere iscritti obbligatoriamente al Registro Nazionale Allevatori (R.N.A.), con numero progressivo di matricola federale.
- 4.3- Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore a quindici persone fisiche, in ossequio all'art. 8 dello Statuto FOI.
- 4.4- Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividano le finalità della stessa e che si impegnino a partecipare alle attività sociali.
- 4.5- È fatto assoluto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altra associazione affiliata alla FOI.
- 4.6- Gli iscritti alle Associazioni federate sono tenuti all'osservanza degli obblighi di carattere generale prescritti dall'articolo 13 dello Statuto FOI.
- 4.7- Nel rispettoso ossequio dei principi sanciti dalla Costituzione Italiana in ordine alla libertà di associazionismo, i Soci allevatori, i Soci allevatori esordienti ed i Soci di ogni altra tipologia delle Associazioni federate che richiedono liberamente di essere tesserati alla FOI hanno l'obbligo di esclusività e, pertanto, non possono tesserarsi ad altre Federazioni esistenti ed operanti sul territorio nazionale con scopi congruenti o similari a quelli della FOI e, comunque, interagenti nel medesimo

Amministratore Delegato

ambito di quest'ultima. Per converso il tesserato ad altre Federazioni esistenti ed operanti sul territorio nazionale con scopi congruenti o simili a quelli della FOI e, comunque, interagenti nel medesimo ambito di quest'ultima non potrà essere tesserato alla FOI per il tramite di una delle Associazioni alla stessa federate. Il medesimo principio si applica anche alle Associazioni con riferimento alla libera scelta dell'affiliazione (art. 11 del Regolamento Organico FOI).

4.8- I Soci allevatori, i Soci allevatori esordienti ed i Soci di ogni altra tipologia delle Associazioni federate devono inoltre astenersi dal partecipare a manifestazioni ornitologiche organizzate in contrasto con i Regolamenti della FOI.

4.9- Chi intende essere ammesso come associato deve farne richiesta al Consiglio Direttivo mediante una domanda scritta (modulo di iscrizione) che dovrà contenere:

-l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;

la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

-la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente lo Statuto FOI, il Regolamento Organico e tutti gli altri regolamenti federali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi federali;

la dichiarazione di conoscere, accettare ed osservare integralmente l'articolo 13 dello Statuto FOI;

-la dichiarazione di conoscere, accettare ed osservare integralmente l'articolo 11 del Regolamento Organico FOI;

-l'autorizzazione al trattamento dei propri dati, nel rispetto del regolamento UE n. 2016/679, meglio noto con la sigla GDPR (General Data Protection Regulation).

Per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale.

4.10 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali, e nel rispetto del mantenimento del rapporto previsto dall'art. 32, comma 2, Codice del Terzo Settore tra APS e altri ETS e altri enti senza scopo di lucro.

4.11 L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

4.12 L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a provarne in modo certo la data di invio. L'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l'assemblea in occasione della sua prima convocazione utile, fermo restando il diritto di adire il Collegio dei Probiviri e solo successivamente l'autorità giudiziaria, nei casi e limiti consentiti dalle vigenti norme.

4.13 Lo status di associato ha carattere permanente, non è limitato nel tempo e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o temporanei. L'assemblea può prevedere la divisione dei soci in ulteriori categorie, che in ogni caso hanno tutti gli stessi diritti ed i medesimi doveri.

4.14 La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.

ART. 5 – DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

5.1- I soci hanno diritto di:

- a) frequentare la sede sociale e di partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;
- b) esercitare l'elettorato attivo e, per i soli soci maggiorenni, l'elettorato passivo per gli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto, deve ritenersi attribuito, ex legge, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi;
- c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) votare nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
- f) prendere visione dei bilanci e dei libri sociali.

5.2- I soci hanno l'obbligo di:

Adempimento

- a) rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
 - b) rispettare lo statuto federale, il regolamento organico e gli altri regolamenti nonché le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi federali;
 - c) mantenere sempre un comportamento corretto ed in buona fede nei confronti dell'associazione, degli altri soci e dei terzi;
 - d) versare la quota annuale deliberata dagli organi sociali;
 - e) prestare, per quanto loro possibile, attività di volontariato tramite l'associazione.
- 5.3- L'attività prestata dai soci a favore dell'associazione si presume che sia sempre svolta a titolo volontario e gratuito.

ART. 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

- 6.1- La qualifica di socio si perde per: a) morte, b) recesso, c) decadenza, d) espulsione.
- 6.2- Il socio può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione al Presidente, senza vincoli particolari di forma o di preavviso. Salvo diverso accordo scritto, il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio in corso.
- 6.3- Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale annuale o delle altre quote deliberate dal Consiglio stesso per i vari settori o servizi goduti dai soci. I soci si intendono di diritto morosi decorsi due mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo. La decadenza ha effetto dalla data di comunicazione al socio, che deve avvenire con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica.
- 6.4- Il Consiglio Direttivo può espellere i soci che:
- a) non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
 - b) non osservano le disposizioni dello statuto federale, del regolamento organico e degli altri regolamenti federali nonché le deliberazioni degli organi federali;
 - c) tra i soci o pubblicamente esprimano opinioni o tengano comportamenti che gettino discredito sull'associazione;
 - d) in qualunque modo danneggino moralmente o materialmente l'associazione o fomentino dissidi tra i soci.
- 6.5- Prima di procedere all'espulsione, al socio va inviata una comunicazione, tramite raccomandata a.r. o con messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti, al fine di consentirgli l'esercizio del diritto di difesa. L'espulsione ha effetto dalla data della comunicazione al socio della delibera del Consiglio Direttivo.
- 6.6- I soci receduti, decaduti o espulsi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.

ART. 7 – ORGANI SOCIALI

7.1- Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo e il Revisore dei conti;
- e) il Collegio dei Probiviri.

7.2. Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Devono essere retribuiti, se nominati, i componenti dell'Organo di controllo e il Revisore dei conti.

ART. 8 – L'ASSEMBLEA: A) COMPETENZE

8.1- L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote sociali e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi (30 aprile) dalla chiusura dell'esercizio sociale, con le seguenti competenze:

- a) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) elegge l'Organo di controllo il Revisore dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo ed il bilancio di previsione;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

Hammerlions (Quarto)

- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - g) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata firmata da almeno un terzo dei soci.
- 8.2- L'assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:
- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.
- 8.3- L'assemblea si riunisce, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra sede.

ART. 9 – L'ASSEMBLEA: B) CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI

- 9.1- L'assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica indirizzata a tutti i soci all'indirizzo risultante dal libro soci, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. Può essere inoltre convocata su richiesta o su iniziativa di un terzo dei soci.
- 9.2- L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare. L'assemblea in seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione.
- 9.3- L'assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga: in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell'ordine del giorno.
- 9.4- L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci (ovvero di qualsiasi numero di soci). In ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
- 9.5- L'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, sia in prima convocazione che in seconda, con la presenza dei tre quarti dei soci e la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti.
- 9.6- Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- 9.7- Ciascun socio ha diritto ad un voto ai sensi dell'art. 2538, secondo comma, del codice civile e può farsi rappresentare da un altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.
- 9.8- Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell'assemblea stessa, per alzata di mano, salva l'elezione delle cariche sociali che avverrà con scrutinio segreto.
- 9.9- L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, da uno dei Vice-Presidenti o, in ulteriore caso di loro assenza, dalla persona nominata dalla stessa assemblea, che provvederà a nominare un segretario e all'occorrenza uno o più scrutatori, questi ultimi anche non soci.
- 9.10- Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito libro.
- 9.11- Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.
- 9.12- In caso di assoluta necessità, l'Assemblea dei Soci può nominare un Commissario con il compito di amministrare l'associazione ed indire le elezioni per la costituzione di un nuovo Consiglio Direttivo; il mandato affidato al Commissario dura al massimo sei mesi.

ART. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO: A) COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

- 10.1- Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri deliberato dall'assemblea ordinaria, in numero dispari non inferiore a tre e non superiore a undici, eletti tra i propri soci maggiorenni. Viene eletto dall'Assemblea dei Soci a scrutinio segreto, dura in carica tre anni ed i Consiglieri uscenti possono essere rieletti. A parità di voti si considera eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione e, in caso di pari anzianità, il socio più anziano di età anagrafica.
- 10.2- Il Consiglio nomina al proprio interno il Presidente, i due Vice-Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere mediante votazione a scrutinio segreto; può inoltre attribuire ulteriori deleghe ai propri membri, indicandone le funzioni e la durata. Ritenute l'opportunità potrà eventualmente procedersi alla nomina di un ulteriore Consigliere, esterno al Consiglio Direttivo (e, pertanto, senza diritto di

Amintore Corato

voto), esperto in materia informatica. Il Consiglio può, in ogni tempo, revocare o modificare le cariche e le deleghe attribuite ai suoi membri.

10.3- Mancando durante l'esercizio uno o più consiglieri verranno cooptati i primi dei non eletti, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; in caso di dimissioni di oltre la metà dei componenti del Consiglio Direttivo si procederà a convocare, entro trenta giorni, l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio.

10.4- Ai membri del Consiglio Direttivo è applicabile l'art. 2382 del codice civile per le cause di ineleggibilità e di decadenza.

10.5- L'assemblea ordinaria dei soci può prevedere con apposito regolamento che i membri del Consiglio Direttivo siano in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e può anche fare riferimento a quanto previsto in materia dai codici di comportamento e dal codice deontologico adottati dalla FOI.

10.6- Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno tre consiglieri. La convocazione deve avvenire con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 2 (due) giorni. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, presso la sede sociale o presso altra sede idonea scelta dal Presidente.

10.7- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza da uno dei Vice Presidenti e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età; le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

10.8- Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese, normalmente espresso per alzata di mano. Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.

10.9- I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo anno sociale, salvo giustificato motivo.

ART. 11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO: B) COMPITI

11.1- Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all'assemblea.

11.2- Il Consiglio può avvalersi di commissioni di lavoro e dell'attività, gratuita o retribuita, di esperti, in grado di contribuire all'attuazione degli indirizzi programmatici ed alla realizzazione delle attività sociali.

11.3- In particolare spetta al Consiglio Direttivo deliberare:

- a) sull'attuazione dei programmi dell'attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall'assemblea;
- b) sull'ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei soci;
- c) sulla scelta delle attività diverse da svolgere ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, rispettando i criteri e limiti previsti dall'apposito decreto ministeriale;
- d) sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;
- e) sulla compromissione in arbitri e sulle vertenze giudiziarie;
- f) sulla tenuta dei libri sociali, dei libri contabili e sulla redazione del bilancio da presentare all'assemblea dei soci;
- g) su qualsiasi altro argomento riguardante l'associazione che venga proposto dal Presidente o da un Consigliere.

11.4- Ai conflitti di interesse dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.

ART. 12 – IL PRESIDENTE

12.1- Il Presidente è eletto nell'ambito dei componenti del Consiglio Direttivo e può essere rieletto.

12.2- Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione, ha la firma e la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio; nei casi di necessità o urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

12.3- I Vice-Presidenti svolgono le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o di impedimento accertato dal Consiglio Direttivo.

12.4- In caso di morte, dimissioni, recesso o espulsione del Presidente spetta ad uno dei Vice Presidenti convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, entro trenta giorni; in caso di sua inerzia provvederà il consigliere più anziano di età.

Flaminio Biasini (Quorati)

ARTICOLO 13 – ORGANO DI CONTROLLO E IL REVISORE DEI CONTI

13.1- L'assemblea ordinaria elegge l'Organo di Controllo, in via facoltativa se lo reputa opportuno o in via obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore; esso dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

13.2- L'Organo di Controllo può essere monocratico o composto da tre membri effettivi e da due supplenti che vengono eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci; dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. L'Organo di Controllo nella sua prima riunione, elegge nel proprio seno il suo Presidente. La carica di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con ogni altra carica nell'ambito dell'associazione salvo quella di Revisore dei conti.

13.3- Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

13.4 L'Organo di Controllo assolve ai compiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore e, in quanto applicabili, quelli previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

13.5- Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore l'assemblea ordinaria può assegnare all'Organo di Controllo anche l'attività di revisione legale dei conti; in tal caso l'unico membro o tutti i membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nell'apposito Registro.

13.6- I membri dell'Organo di Controllo che, senza giustificato motivo, non assistono alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo decadono dall'ufficio.

ART. 14 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

14.1- Il Collegio dei Probiviri, cui è demandato di pronunziarsi sulle controversie sorte fra i soci, fra l'Associazione ed i soci e fra gli organi dell'Associazione stessa, è composto da tre membri scelti preferibilmente nel campo forense, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

14.2- L'elezione a Probiviro avviene per acclamazione da parte dell'Assemblea Generale dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 15 – PATRIMONIO, ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO E RISORSE ECONOMICHE

15.1- Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il patrimonio dell'associazione può essere costituito da beni immobili e da beni mobili (in essi compresi tutte le attrezzature ornitologiche, le dotazioni informatiche e quant'altro necessario per la corretta tenuta della struttura associativa) di sua proprietà.

15.2- Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

15.3- L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse previste dal Codice del Terzo Settore e dalle altre norme vigenti, quali a titolo esemplificativo: quote e contributi associativi, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e finanziarie, attività di raccolta fondi, rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche, contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti, entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, entrate derivanti dallo svolgimento delle attività previste dall'articolo 85 del Codice del Terzo Settore, ogni altra entrata prevista o consentita dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti, contributi concessi dalla FOI.

15.4- Per le attività svolte in convenzione con le amministrazioni pubbliche si osservano le disposizioni dell'articolo 56 del Codice del Terzo Settore.

ART. 16 – ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E BILANCIO SOCIALE

16.1- L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

16.2- Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

16.3- Qualora le entrate dell'associazione siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del Codice del Terzo Settore, è facoltà dell'associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto

Amministratore (Quarta)

per cassa; in tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore con una annotazione in calce al rendiconto stesso.

16.4- L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.

16.5- Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; esso verrà depositato in copia presso la sede durante i dieci giorni che precedono l'assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione.

16.6- Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le modalità previste dall'art. 48 del Codice del Terzo Settore.

16.7- Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri ivi previsti e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 17 – LIBRI SOCIALI E CONTABILI

17.1- L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) registro dei volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- f) i libri contabili previsti dalla legge.

17.2 I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne il libro sub e) che è tenuto a cura dell'Organo di controllo.

17.3 I soci hanno diritto di esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copia a loro spese con modalità atte a contemperare l'effettività del loro diritto di accesso con la tutela della riservatezza dei dati e documenti; l'assemblea ordinaria può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento.

17.2-

ART. 18 – VOLONTARI E LAVORATORI

18.1- L'associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, di volontari e delle persone aderenti agli enti associati.

18.2- L'attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale, con esclusione di rimborsi spese di tipo forfettario.

18.3- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

18.4- L'associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

18.5- L'associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art.

17 del Codice del Terzo Settore.

18.6- L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento degli associati.

18.7- In presenza di lavoratori dipendenti l'associazione si conforma a quanto previsto dall'art. 16 del Codice del Terzo Settore.

ART. 19 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

19.1- In caso di scioglimento per qualunque causa l'assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri. In caso di totale assenza di patrimonio l'assemblea straordinaria può deliberare l'estinzione immediata dell'associazione senza previa messa in liquidazione.

19.2- Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla

Flaminio (Cuzzi)

legge, ad altre associazioni di promozione sociale o ad altri enti del terzo settore indicate dall'assemblea.

ART. 20 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

20.1- Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra questi e l'associazione o tra gli organi dell'associazione che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta dal Collegio dei Proibiviri.

20.2- La sede del Collegio dei Proibiviri è corrispondente alla sede dell'associazione.

20.3- Il Collegio dei Proibiviri deciderà secondo diritto e resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le sue risoluzioni e determinazioni vincoleranno le parti.

ART. 21 – NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile, le norme statutarie e regolamentari della FOI e le altre norme vigenti.

ART. 22 - NORMA TRANSITORIA

22.1- Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

22.2 L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

22.3- In attesa dell'operatività delle disposizioni fiscali contenute nel Titolo X del D.Lgs. 117/2017 e, pertanto, fino al periodo d'imposta successivo a quello di operatività del Runtis, oltre all'autorizzazione della Commissione europea, si considerano pienamente applicabili sotto il profilo fiscale e sostanziale le disposizioni del Tuir e del DPR 633/72 e in particolare gli artt. 143, comma 3, 144, commi 2, 5, 6, 148 e 149 del Tuir, art. 4, comma 4, del DPR 633/72 e della Legge 398/91.

22.4- Ai fini della fruizione dell'agevolazione in tema di de-commercializzazione dei corrispettivi specifici ex artt. 148, commi 3 e 5, del Tuir e 4, comma 4, del DPR 633/72 l'associazione, per il periodo transitorio di cui al comma 3 del presente articolo, recepisce nel proprio statuto, per la parte che non sia incompatibile con lo stesso e con le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 le seguenti clausole contenute negli artt. 148, comma 8 del Tuir e 4, comma 7 del DPR 633/72:

divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Amministratore Delegato

Pove Del Grappa (VI) 09 luglio 2021

Il Presidente C.O.B. Toso Paolo

Handwritten signature of Paolo Toso in black ink.

Il Segretario Levorato Massimiliano

Handwritten signature of Massimiliano Levorato in black ink.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPVI UT BASSANO DEL GRAPPA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1904
 ATTO PRIVATO SERIE 3
 STIPULATO IL 09/07/2021 REGISTRATO IL 19/07/2021
 NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3001904

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 91005180244 CLUB ORNITOLOGICO BASSANO ASSOCI
 ID. TELEMATICO: T5G21L001904000MD

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1550	200,00
TOTALE	200,00

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
 N.ORD. COD.FISC.
 1 - 91005180244

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
 N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
 1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
 VALORE DICHIARATO : 0,00
 DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
 ADEGUAMENTO STATUTO APS DLGS 117/07 - REG.TO DA VIANELLO M. - PT 112658